

ATTO N. 2418/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Relatore Maurizio Donati

Relazione svolta oralmente ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento interno
Iscrizione ai sensi dell'art. 27, comma 2 del Regolamento interno

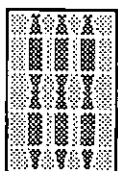
SUL

DISEGNO DI LEGGE

***"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24
– Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli
agricoli"***

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente l'11.02.05

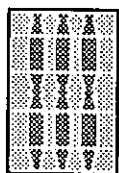
Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale l'11.02.05



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 11 febbraio 2005 ha esaminato l'atto n. 2418 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27 comma 2 del regolamento interno, si comunica che la relazione sarà svolta oralmente, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del medesimo regolamento, dal Consigliere Maurizio Donati.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 122 del 4.02.2005 concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 – Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 9.02.2005 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 9.02.2005 (ATTO N. 2418);

VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi del comma 7 dell'art. 20, dal Consigliere Maurizio Donati (ATTO N. 2418/BIS);

VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 24;

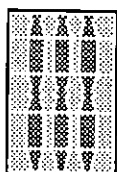
VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo,
nonché con votazione finale sull'intera legge
che ha registrato ____ voti favorevoli, ____
contrari e ____ astenuti espressi nei modi di
legge dai ____ Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 – Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli” composta di n. 2 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA
REGIONALE

Art. 1

(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 3)

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 è sostituita dalla seguente:

"a) l'acquisto e l'uso di ammendanti compostati sino ad un massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni;"

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/2001 dopo la parola "organica" sono aggiunte le parole *"fino ad un massimo di cinquanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni."*

Art. 2

(Modificazioni e integrazioni dell'articolo 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 24/2001 è aggiunto il seguente periodo *"I beneficiari sono tenuti al rispetto della buona pratica agricola prevista dal Piano di sviluppo rurale per l'Umbria."*

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 24/2001 è sostituito dal seguente:

"2. I contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b) sono concessi a favore di aziende agricole singole o associate che rispettino i requisiti previsti dal Piano di Sviluppo rurale per l'Umbria."

TESTO APPROVATO DALLA II
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Art. 1

(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 3)

IDEM

Art. 2

(Modificazioni e integrazioni dell'articolo 4)

IDEM